

DETERMINAZIONE DSAI/20/2020/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 ottobre 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/2010);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/2012);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante Testo integrato delle disposizioni “in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” e s.m.i. (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 201/10) e relativo Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, recante “Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico” (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) e relativo Allegato A alla medesima deliberazione e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativo Allegato C recante “Rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'erogazione della fornitura in caso di *switching*” e s.m.i. (di seguito: Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e il relativo Allegato B recante “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME) 2016-2019” efficace dal 1° gennaio 2017 come modificato dalla deliberazione 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel e relativo Allegato A (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 479/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 215/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 215/2014/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2017, 709/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 709/2017/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 531/2019/E/com (di seguito: deliberazione 531/2019/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/2010);
- all'Autorità è stato attribuito il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilire le modalità di gestione dei flussi informativi (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.), nonché di identificare i processi da gestire sfruttando il SII e di definire le modalità di attuazione di tali processi (art. 2, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 201/10);
- l'Autorità ha individuato nell'AU il Gestore del SII (art. 2, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 201/10) e ha stabilito che *“ciascun soggetto operante nei settori elettrico e gas naturale cui il Gestore del SII richiede coinvolgimento sia tenuto a fornire al Gestore del SII dati e informazioni veritieri e sia responsabile della correttezza e dell'aggiornamento delle medesime informazioni e dei medesimi dati”* (art. 2 della deliberazione 201/10);
- al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas ed accrescerne la trasparenza, con la legge 27/2012 è stata attribuita al SII anche la gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali ed è stato stabilito che confluiscono nella citata banca dati anche le informazioni sulle misure dei consumi di energia elettrica e di gas (art. 22);
- in attuazione di ciò, è stato previsto che il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente (art. 23 del TIME);
- in particolare, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al precedente comma 2 *bis* – ovvero dai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime –, il soggetto che eroga il servizio di misura deve mettere a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente (comma 5, lettera a, art. 23 del TIME);
- il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere all'utente del trasporto:
 - i. per i punti di misura trattati per fasce un indennizzo automatico pari a 0,10 euro per giorno di ritardo fino a un valore massimo pari a 1 euro per ciascun punto di misura, in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 23 (art. 27, comma 1, lettera b), del TIME);
 - ii. un importo pari a due volte l'indennizzo dovuto, in caso di mancata corresponsione di tale indennizzo entro la fine del mese successivo a quello in

cui i dati di misura sono resi disponibili agli utenti del trasporto ai sensi dell'articolo 23 (art. 29 del TIME);

- con la deliberazione 398/2014/R/eel l'Autorità ha implementato nell'ambito del SII il processo di voltura per il settore elettrico ovvero la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura (art. 1 dell'Allegato A);
- l'articolo 10 dell'Allegato A alla predetta deliberazione descrive dettagliatamente gli obblighi delle imprese distributrici in materia di raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura;
- in particolare, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, l'impresa distributtrice che ha rilevato i dati di misura ai sensi del predetto articolo 10, deve metterli a disposizione del SII entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
- l'Autorità ha implementato nell'ambito del SII anche il processo di *switching*, con l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel;
- segnatamente, per quanto qui rileva, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, come modificato dalla deliberazione 594/2017/R/eel, dispone che l'impresa distributtrice è tenuta a mettere a disposizione del SII, i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati di misura storici – indicati nella Tabella 2 della deliberazione 487/2015/R/eel – entro e non oltre:
 - a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
 - c) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS;
- la predetta disposizione trova applicazione a partire dai dati di misura relativi agli *switching* con decorrenza il 1° febbraio 2018 (punto 7 del deliberato della deliberazione 594/2017/R/eel) fino agli *switching* aventi decorrenza il 31 agosto 2020 (argomentando dall'art. 5, comma 6, della deliberazione 479/2019/R/eel che prevede l'applicazione di nuove disposizioni a partire dagli *switching* con decorrenza 1° settembre 2020).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 531/2019/E/com l'Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all'utilizzo del SII;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 11 e 12 febbraio 2020, una verifica ispettiva presso la sede dell’impresa esercente l’attività di distribuzione di energia elettrica Amaie S.p.A. (di seguito: Amaie o società);
- in occasione della predetta verifica ispettiva, Amaie si è impegnata ad inviare all’Autorità della documentazione, provvedendovi con nota 4 marzo 2020 (acquisita con prot. Autorità 7901);
- dalle dichiarazioni della società e dalla documentazione acquisita è emersa l’inosservanza nel periodo esaminato, gennaio-dicembre 2019, di alcune disposizioni in materia di SII;
- in particolare, Amaie risulta:
 - a) con riferimento al TIME, in relazione ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS:
 - non avere messo a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel contratto di trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, in violazione dell’articolo 23, comma 5; in particolare:
 - i) in ordine ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, la società ha dichiarato che i dati di misura non sono stati, neppure tardivamente, inviati al SII ma solo trasmessi all’utente del trasporto (“*i dati di misura non sono stati messi a disposizione del SII, ma tuttavia sono stati messi a disposizione nel rapporto bilaterale tra impresa di distribuzione e l’esercente la maggior tutela*”, ovvero la stessa Amaie in quanto anche esercente la vendita, punto 1 della *check list*). Al riguardo, Amaie ha evidenziato la cessione del ramo d’azienda inerente alla vendita in maggior tutela con efficacia dal 1° gennaio 2020;
 - ii) con riguardo ai punti di prelievo serviti nel mercato libero, è emerso che i dati di misura sono stati trasmessi oltre il termine previsto dalla regolazione per tutti i mesi del 2019 (doc. 1.d allegato alla *check list*);
 - non avere corrisposto con riguardo al precedente alinea punto ii), gli indennizzi automatici, in violazione dell’articolo 27; in sede di verifica ispettiva, infatti, Amaie ha dichiarato “*di non avere erogato gli indennizzi previsti di cui all’art. 27 del TIME nel periodo di competenza*” (punto 1 della *check list*). Al riguardo, è irrilevante la dedotta circostanza che il sistema utilizzato per la gestione della fatturazione non permetterebbe in maniera automatica e sistematica l’applicazione e la rendicontazione degli indennizzi, essendo la società tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi stabiliti dalla regolazione. Con successiva nota 4 marzo 2020 (acquisita con prot. Autorità 7901) la società ha comunicato che sarebbe in corso la corresponsione degli indennizzi automatici per la competenza 2019;

- b) con riferimento alla deliberazione 398/2014/R/eel, non avere provveduto, nei casi di voltura, all'invio dei dati di misura rilevati entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale, in violazione dell'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A della predetta deliberazione; in particolare, la società ha dichiarato che *“i flussi contenenti le misure di voltura sono stati trasmessi al SII a partire dal mese di marzo 2019”* e che *“a seguito di interlocuzione con la società fornitrice del servizio di assistenza e manutenzione del software sono state recuperate le misure di gennaio e febbraio 2019 e trasmesse al SII in data 12 febbraio 2020”* (punto 2 della *check list*); dall'analisi dei dati acquisiti (doc. 2.a allegato alla *check list* e nota 4 marzo 2020 acquisita con prot. Autorità 7901) emergono ritardi nelle tempistiche di trasmissione in 296 casi su 375 esaminati aventi dati completi, con un'inadempienza pari al 79% circa e con un ritardo medio di circa 12 giorni di calendario rispetto al termine previsto, escludendo da tale valutazione i ritardi di circa un anno relativi alle volture effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2019 i cui dati di misura sono stati trasmessi al SII solo in occasione della verifica ispettiva (12 febbraio 2020);
- c) con riferimento all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel (come modificato dalla deliberazione 594/2017/R/eel), in merito ai dati di competenza del 2019, non avere trasmesso al SII, in occasione di *switching*, i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura nei termini previsti dalla regolazione, in violazione dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato C alla citata deliberazione 487/2015/R/eel; infatti, la medesima società in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 3 della *check list*):
- 1) di avere trasmesso i dati funzionali all'inizio della fornitura: *“(i) nelle tempistiche previste per n. 4 mesi; (ii) nel mese precedente la data di decorrenza dello switching per n. 4 mesi; (iii) nei primi giorni del mese di decorrenza in n. 4 mesi;”*
 - 2) di *“non aver trasmesso i flussi contenenti i dati storici di misura in occasione di switching”*;
- in particolare, con riguardo ai dati funzionali all'inizio della fornitura, dal prospetto prodotto in sede di verifica ispettiva (allegato alla *check list sub doc. 3.b*) è emerso che Amaie ha rispettato le tempistiche previste dalla regolazione solo per i mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2019, mentre per i mesi rimanenti sono risultati ritardi in relazione a 2.988 casi su 3.774 casi, con un'inadempienza pari al 79,2% circa, sia pure con un ritardo contenuto pari ad un massimo di circa 15 giorni lavorativi nei mesi in cui si è registrata la peggiore *performance* (gennaio e maggio); quanto alla totale mancata messa a disposizione del SII dei dati storici di misura, sono irrilevanti sia l'asserita assenza di richieste in tal senso da parte degli utenti del dispacciamento, sia il presunto modesto profilo di consumo associato ai punti di prelievo oggetto di *switching*, essendo l'obbligo *de quo* previsto dalla regolazione in *tutti* i casi di *switching*;

- alla luce di quanto sopra, Amaie risulta avere violato gli articoli 23, comma 5 e 27 del TIME, l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel (come modificata dalla deliberazione 594/2017/R/eel).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Amaie;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio,

l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; per quanto riguarda la durata, le condotte contestate sono state poste in essere per tutto il periodo esaminato gennaio-dicembre 2019, ad eccezione della condotta consistente nell'invio al SII dei flussi contenenti i dati funzionali all'inizio della fornitura che risulta correttamente adempiuta per quattro mesi (giugno, settembre, ottobre e novembre 2019);
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti;
- per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Amaie è stata sanzionata con deliberazioni 215/2014/S/eel e 709/2017/S/eel per violazioni in materia di installazione di misuratori elettronici;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 è pari a 25.054.961 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 96.000 (novantaseimila).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione della condotta contestata ancora in essere – mediante la corresponsione, comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, degli indennizzi automatici previsti dall'art. 27 del TIME a tutti gli utenti del trasporto interessati dalla tardiva messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti trattati per fasce ai sensi del TIS, serviti nel mercato libero, nell'anno 2019 – costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amaie S.p.A. per l'accertamento delle violazioni in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 96.000 (novantaseimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i

- documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – mediante la corresponsione comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli indennizzi automatici previsti dall'art. 27 del TIME a tutti gli utenti del trasporto interessati dalla tardiva messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti trattati per fasce ai sensi del TIS, serviti nel mercato libero, nell'anno 2019 – rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni – determinino, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'art. 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo

- caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Amaie S.p.A. (partita iva 00399050087) mediante PEC all'indirizzo amaie@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 ottobre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro